



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

ORDINANZE SINDACALI

N. 15 del 18/03/2026

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO, SOSTA E BAGNO DI QUALSIASI ANIMALE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME

IL SINDACO

VISTA la L.R. del 17 aprile 2014 n. 19 con la quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, *“garantendo l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola”* (art. 1, comma 1);

PRESO ATTO che:

•

l’art. 1, comma 2 della summenzionata Legge Regionale dispone che *“i Comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l’obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge”*;

•

l’art. 1, comma 3 della summenzionata L.R. dispone che *“i concessionari o gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune, le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge nelle loro concessioni”*;

RICHIAMATA l’Ordinanza Dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019 con la quale l’Amministrazione individuava l’area dove consentire l’accesso con animali di affezione, interdichendo l’accesso a tutte le altre spiagge, e, più precisamente la spiaggia libera denominata **SL_8** come da cartografia del P.D.M.C., ubicata a ml. 30,00 a nord della concessione demaniale *“SABBIA D’ORO”*, per un fronte di ml. 35,00 ed una profondità media di ml. 33,50;

RITENUTO NECESSARIO:

•

individuare la zona in cui sarà consentito l’accesso degli animali d’affezione, in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio;

•

disciplinare per il periodo estivo la presenza degli animali d’affezione sulle spiagge al fine di prevenire l’insorgenza di possibili problematiche igienico-sanitarie ad essi legate;

VISTO l’art. 4, comma 5 dell’Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo, approvata con Determina Dirigenziale 4524/26 n° DPC032/67 del 11 marzo 2026 del Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, il quale dispone che le zone destinate all’accoglienza degli animali da affezione sono disciplinate dalla L.R. n. 19 del 17.04.2014;

RIBADITO che l’accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto dalla L.R. n. 19/2014 e, più precisamente agli artt. 2 e 3 come di seguito riportati:

◆ **art. 2, commi:**

- 1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.*
- 2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.*
- 3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.*
- 4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.*
- 5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.*
- 6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.*

◆ **art. 3, commi:**

- 1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.*
- 2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.*
- 4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.*
- 5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.*

VISTA la Determina Dirigenziale 4524/26 n° DPC032/67 del 11 marzo 2026 del Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima);

VISTA la L.R. n. 19 del 17 aprile 2014;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI la Legge n. 689 del 24 novembre 1981, il D. Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 recante "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25 giugno 1999";

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa,

→ il **DIVIETO di transito, sosta e bagno** di qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle aree demaniali marittime di competenza del Comune di MONTESILVANO per la stagione balneare 2026, **ad esclusione dei cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvamento**;

→ il **DIVIETO di balneazione** degli animali su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di MONTESILVANO;

→ **l'INDIVIDUAZIONE delle aree** dove sarà consentito l'accesso con animali di affezione e più precisamente:

- *l'area di spiaggia libera denominata **SL_8** come da P.D.M.C., ubicata a ml. 30,00 a nord della concessione "SABBIA D'ORO", per un fronte di ml. 35,00 ed una profondità media di ml. 33,50;*
- *le concessioni balneari identificate con appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia degli animali d'affezione e per la corretta convivenza con i bagnanti; nelle aree individuate, l'accesso e la permanenza degli animali da affezione sono subordinati al rispetto delle norme elencate in premessa e riferite agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale n. 19/2014;*

→ la **PREDISPOSIZIONE di idonea cartellonistica**, sia per l'area demaniale marittima in cui è consentito l'ingresso degli animali da affezione, sia per le restanti aree demaniali marittime in cui non è consentito.

INFORMA che

l'inosservanza della presente **ORDINANZA** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi **dell'art. 1164, comma 2 del Cod. della Nav. da €.** 100,00 **ad €.** 1.000,00.

DISPONE

- l'obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza: gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, ai quali dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ORDINANZA;

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet del Comune;

- la trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Capitaneria di Porto di Pescara e alla Delegazione spiaggia di Montesilvano;
- alla Regione Abruzzo – Ufficio Demanio marittimo;
- all'Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise;
- al Settore VII - Comando di Polizia Locale;
- al Settore V – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città;
- a tutti i Concessionari degli stabilimenti balneari.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Montesilvano, lì 18/03/2026

Il Sindaco

SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO